

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3947 del 08/07/2025
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2006 del 07/07/2014 intestata a C.I.B.I. S.R.L. per l'impianto di recupero rifiuti inerti sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante s.n.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4125 del 08/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno otto LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2006 del 07/07/2014 intestata a Cl.Bi. S.R.L. per l'impianto di recupero rifiuti inerti sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante s.n.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2006 del 07/07/2014, Prot. Prov.le 69631/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Cl.Bi. S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via del Commercio n. 359 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 14991 del 18/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti inerti sito in Comune di Cesena (FC), Via San Mamante s.n.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 09/07/2014 con Prot. Com.le 56592, come successivamente aggiornata;

Considerato che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti;

Dato atto che tale decreto all'art. 8, comma 1 prevedeva che, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al medesimo, il produttore dell'aggregato recuperato, entro il 25/03/2025, presentasse all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Dato atto che nelle more dell'adeguamento, l'art.8 (“norme transitorie e finali”) del medesimo D.M. 127/24 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni/iscrizioni in essere;

Visto che in data 24/03/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2025/55845 del 24/03/2025, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 25/03/2025 con PG/2025/56384, inerente all'aggiornamento della comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127 del 28/06/2024 per la produzione di “aggregati recuperati” da operazione di recupero (R5);

Dato atto che con PEC del 28/03/2025 avente PG/2025/59600 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Atteso che con nota PG/2025/95552 del 23/05/2025 sono state richieste integrazioni;

Considerato che con la medesima nota veniva segnalato che la modifica non sostanziale riguarda anche le emissioni in atmosfera, in quanto viene aggiunta una nuova area di stoccaggio EoW e quindi viene modificata la planimetria dello stabilimento;

Dato atto che in data 22/06/2025 è stata trasmessa la documentazione richiesta, acquisita da Arpae al PG/2025/PG/2025/114833 del 25/06/2025;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale e successiva documentazione integrativa, depositata agli atti dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dal responsabile del endo-procedimento "Iscrizione al registro imprese che registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." acquisite in data 03/07/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dal responsabile del endo-procedimento "Emissioni in atmosfera" acquisite in data 08/07/2025, ove viene evidenziato quanto segue: "(...) **Evidenziato** che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la modifica consiste nel fatto che la ditta intende realizzare una nuova area di stoccaggio dei rifiuti recuperati (EoW) e quindi, potenzialmente, una nuova fonte di emissioni diffuse di polveri;

Visto che CI.BI. srl, con la documentazione integrativa trasmessa in data 22/06/2025 e acquisita da Arpae al PG/2025/114833 del 25/06/2025, ha comunicato l'intenzione di "estendere la rete di nebulizzatori esistente al fine di provvedere alla bagnatura di entrambe le aree di stoccaggio degli EoW", allegando la planimetria dello stabilimento aggiornata in tal senso;

Valutato che relativamente alle emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che, pur in presenza di una potenziale nuova emissione diffusa, si ritiene che l'adeguamento della rete di bagnatura consenta il rispetto delle prescrizioni già assegnate nella precedente AUA per le emissioni diffuse;

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per accogliere la modifica non sostanziale in oggetto, senza la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente; (...) si comunica all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale che la comunicazione del 24/03/2025, acquisita al protocollo n. PG/2025/55845 del 24/03/2025, riguarda una modifica non sostanziale relativa alle emissioni in atmosfera, senza necessità di aggiornamento dell'AUA vigente.";

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 21/05/2025, la Società CI.BI. S.r.l. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (White List);

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2006 del 07/07/2014, Prot. Prov.le 69631/2014 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CI.BI. S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via del Commercio n. 359 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 14991 del 18/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero

rifiuti inerti sito in Comune di Cesena (FC), Via San Mamante s.n.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 09/07/2014 con Prot. Com.le 56592, come successivamente aggiornata, **come segue:**

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2006 del 07/07/2014, Prot. Prov.le 69631/2014** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Cl.Bi. S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via del Commercio n. 359 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 14991 del 18/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti inerti sito in Comune di Cesena (FC), Via San Mamante s.n.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 09/07/2014 con Prot. Com.le 56592, come successivamente aggiornata, **come segue:**

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2006 del 07/07/2014 e s.m.i..
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2006 del 07/07/2014 e s.m.i. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Ditta **CI.BI. S.r.l.** è iscritta per l'attività di recupero R13-R5 sui rifiuti classificati con EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301 (tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98), in virtù della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 compresa nell'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2006 del 07/07/2014 Prot. Prov.le n. 69631/2014, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 09/07/2014 Prot. Com.le n. 56592, successivamente aggiornata con determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-5303 del 15/10/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 25/10/2018 prot. n. 18405, per l'impianto sito in Comune di Cesena (FC), via San Mamante s.n.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA in oggetto per l'aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'art. 216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024, che prevede:

- la rinuncia ai rifiuti di cui al codice EER 170802, in quanto non compreso nel D.M. 127/2024;
- la riduzione dei quantitativi annuali di stoccaggio e recupero per i rifiuti della tipologia 7.1 che verranno gestiti in R13-R5 (EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200301), da 30.000 a 28.000 tonnellate annue, mantenendo invariato il quantitativo di stoccaggio istantaneo;
- la richiesta di inserire la tipologia 7.31 bis (EER 170504) che verrà gestita in R13-R5, per un quantitativo totale di stoccaggio e di recupero di 2.000 tonnellate annue e con uno stoccaggio istantaneo di 500 tonnellate;
- un aumento dello stoccaggio istantaneo totale dell'impianto che passerà da 4.000 a 4.500 tonnellate, mantenendo i quantitativi annuali di stoccaggio e recupero;
- un nuovo assetto impiantistico con relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella tavola denominata "Tavola 1 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI CI.BI. srl - Layout scala 1:1000", acquisita da Arpae al PG/2025/114833 del 25/06/2025, e l'effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del D.M. 127/2024.

Dato atto che l'art. 8 ("norme transitorie e finali"), comma 1 del medesimo D.M. 127/24 prevede quanto segue: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998 inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto"*.

Dato atto che l'impianto è stato valutato nel corso della procedura di V.I.A - ex art. 13 e segg.L.R. 9/99 e s.m.i. relativa al progetto di coltivazione e sistemazione del polo estrattivo "S. Carlo" - Polo

24, in loc. San Carlo, via San Mamante, presentata dalla Ditta Consorzio Cave S. Carlo - Polo 24. conclusasi con D.G.C. n. 327 del 16/10/2012 rilasciata dal Comune di Cesena.

Valutato che la comunicazione di modifica di AUA in oggetto per l'adeguamento ai sensi del D.M. 127/24:

- si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013, essendo stata prevista dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni normative, restando invariati i quantitativi annui di recupero;
- non rientra, per le motivazioni di cui sopra, nella categoria B.2.60 della L.R. 4/18 e s.m.i. *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'Allegato B.2 già autorizzati, realizzati, o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A.2)"*, e pertanto non necessita di essere preventivamente assoggettata alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;
- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni della D.G.C. n. 327 del 16/10/2012 rilasciata dal Comune di Cesena;

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al prot. n. PG/2025/114833 del 25/06/2025, denominato "Tavola 1 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI CI.BI. srl - Layout scala 1:1000", a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- a) La Ditta **CI.BI. S.r.l.** (C.F./ P.IVA: 01919410405) con sede legale nel Comune di Cesena (FC), via del Commercio n. 359, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'impianto sito nel Comune di Cesena (FC), via San Mamante s.n.;
- b) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito nel **Comune di Cesena (FC), via San Mamante s.n.** con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI		QUANTITATIVI MASSIMI			ATTIVITÀ DI RECUPERO	
Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1 D.M. 05/02/1998	Codici EER	MESSA IN RISERVA		Recupero annuo (t)	Operazioni di recupero consentite	Caratteristiche end of waste
		Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)			
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200301	4.000	28.000	28.000	R13 - R5 (ai sensi del D.M. 127/24)	Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024
7.31-bis - Terre e rocce di scavo	170504	500	2.000	2.000	R13-R5 (ai sensi D.M. 127/2024)	Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024
Totale (t)		4.500	30.000	30.000		
L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella classe 3 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.						

- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 per quanto applicabili all'impianto, in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e in conformità al D.M. 28 giugno 2024, n. 127. In particolare dovrà essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui all'Allegato 5 al DM 05.02.98 e s.m.i.
- d) I materiali derivanti dall'**operazione di recupero R5** sui rifiuti di cui alla tipologia 7.1 e 7.31bis sopra riportati cessano di essere considerati rifiuto e sono qualificati come "aggregato recuperato" se soddisfano i criteri previsti dall'art. 3 e dall'Allegato 1 al D.M. 127/2024. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 127/24 e inviata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena e ad Arpae APA Est Servizio Territoriale di Forlì-Cesena.
- e) Le diverse tipologie di End of Waste dovranno essere stoccate separatamente e identificate mediante apposita cartellonistica, recante l'indicazione della tipologia di End of Waste e la numerazione del lotto corrispondente.

- f) Dovrà essere comunicata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena qualsiasi variazione relativa agli amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, **entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. A tal fine, si informa che Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.